



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 13 del 21/8

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 2017/223 CC NAS del 26 agosto 2017 – Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa.

Il Commissario

Visto il verbale di contestazione n.° 2017/223 CC NAS del 26 agosto 2017, ore 14:45, redatto presso gli uffici del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa, dal Mar. M. CARUSO Vincenzo, che, unitamente al Ma. O. FICHERA Giuseppe, in data 15.08.2017, ore 12:00 ha eseguito una ispezione amministrativa a carattere igienico-sanitario, presso la Casa di riposo per anziani all'insegna "**VILLA SERENITA**", avente sede a Scicli in via Valdo n.° 30, di cui è legale rappresentante il Sig. GUGLIOTTA Maurizio Giovanni, nato a Scicli il 23.06.1964 e ivi residente in via Monte Campagna n.° 87;

Atteso che l'ispezione medesima è avvenuta alla presenza della Sig.ra GUGLIOTTA Barbara, cuoca, nata a Scicli il 23.10.1970, residente in Scicli via Regaldi n.° 4, che ha sottoscritto il verbale di ispezione;

Atteso che a seguito dell'accertamento è stata rilevata a carico del Sig. GUGLIOTTA Maurizio Giovanni, sopra generalizzato, nella sua qualità di titolare della Casa di Riposo, la violazione di cui al Regolamento CE n.° 852/2004 per *avere omissso di predisporre le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP in quanto, pur avendo approntato il Manuale HACCP di fatto lo stesso presentava tutte le schede di monitoraggio (Registrazione delle temperature e pulizia ordinaria) non aggiornate dal mese di marzo 2017;*

Considerato che tale violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D. Lgs. n.° 193 del 6 novembre 2007, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 ad €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 2.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo, in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato correttamente notificato al Sig. GUGLIOTTA presso la casa di riposo, a mezzo pec: villagugliotta@pec.it, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **2.000,00**, quale sanzione applicata in misura ridotta, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi, inviati dal Sig. Gugliotta Maurizio Giovanni tramite il proprio legale Avv. Salvatore Molè, acquisiti al prot. gen. n.° E-0027627 del 25.09.2017 dell'ASP di Ragusa, quale Autorità Competente in materia ai sensi della L. 689/81 ove dichiara di eleggere domicilio nel suo studio in Piazza del Popolo n.°1 – Ragusa indicando la PEC: salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it;

Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente Arcangelo Carletta, con prot. n.° 14742/2-8 "P" del 13.12.2017, Acquisiti al protocollo generale ASP n.° E – 0035568 del 20.12.2017;

Visto il Verbale della audizione del 15.2.2017 ore 15:30, avvenuta alla presenza del proprio legale, giusta convocazione della parte con nota prot. n.° 377 del 6.2.2018;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. Gugliotta Maurizio Giovanni, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

Il fatto contestato ed oggetto della violazione è stato confermato dalla parte medesima già nel verbale di ispezione ove si legge: "*non le ho aggiornate in quanto ho proseguito l'aggiornamento del piano dell'altra mia struttura*".

Non appare accoglibile l'eccezione della parte negli scritti difensivi riguardo la applicabilità nel caso di specie dell'art. 6, comma 7, del D.lgs 193/2007 che così recita: "*Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo*".



entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000”;

Nel caso in esame infatti il piano HACCP, predisposto dalla parte medesima, secondo un principio di autocontrollo, è ritenuto idoneo e non viene contestato dagli accertatori. Viene, invece, contestata la mancata attuazione del piano medesimo con l'aggiornamento delle schede che non rientra tra le violazioni sanabili di cui al comma 7.

La mancata esibizione delle schede compilate al momento stesso della ispezione costituisce trasgressione alla normativa stessa, dovendo le schede essere compilate **contestualmente** alla operazione ove realmente effettuata, come prova documentale della stessa.

La misura della sanzione indicata nel verbale, corrispondente al doppio del minimo e a un terzo del massimo della misura edittale è corretta trattandosi di applicazione della sanzione in misura ridotta con effetto oblativo.

Nella applicazione della sanzione, l'Autorità Competente può graduare la sanzione tenendo conto della gravità della violazione in relazione all'entità ed intenzionalità del danno; all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione medesima; nonché alla personalità dello stesso desunta dall'accertamento di eventuali precedenti infrazioni a suo carico; alle sue condizioni economiche in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione secondo quanto risulta all'ufficio o da specifica documentazione presentata.

Pertanto nel caso di specie si ritiene congrua la riduzione della sanzione al minimo edittale in considerazione della assenza di precedenti violazioni dello stesso tenore nel quinquennio precedente a carico e del Sig. Gugliotta e della Struttura ricettiva dallo stesso gestita, e siccome altresì richiesto, il beneficio della rateizzazione sull'importo da versare ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

f

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. **GUGLIOTTA Maurizio Giovanni**, nato a Scicli il 23.06.1964 e ivi residente in via Monte Campagna n.° 87, in premessa generalizzato, nella qualità di titolare della ditta individuale che gestisce la Casa di riposo all'insegna "**VILLA SERENITA'**", avente sede a Scicli in via Valdo n.° 30, il pagamento della somma totale di **€ 1.000,00** (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale;

INGIUNGE

allo stesso di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.000,00;

Spese di accertamento, notificazione e bolli: € 30,00;

- **quanto ad € 30,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: "spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2017/223 CC NAS del 26 agosto 2017 NAS Ragusa;**

- **quanto ad € 1.000,00 da pagare in dieci rate da € 100,00 cadauna, tramite c/c postale n.° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V" verbale n.° 2017/223 CC NAS del 26 agosto 2017 NAS di Ragusa nonché la data ed il numero della presente ordinanza;**



Per complessivi € 1.030,00 (euromilletrenta/00)

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo) ovvero tramite pec: affari.generali@pec.asp.rg.it. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **GUGLIOTTA Maurizio Giovanni**, nato a Scicli il 23.06.1964 e ivi residente in via Monte Campagna n.° 87, nella sua qualità, all'indirizzo PEC: villagugliotta@pec.it e all'indirizzo elettivamente indicato per il presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Salvatore Molè in Piazza del Popolo n.°1 – Ragusa PEC: salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it ;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS- via G. Perlasca, 2 -97100 RAGUSA) pec: srg33673@pec.carabinieri.it

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 06.03.2018

Il Commissario
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

